



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa - Polizia Locale

Prot. n. 46174

Ord. n. 473

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE

LETTA la nota del Signor DORMIO Raimondo, Presidente dell'Associazione Socio Culturale "Madonna del Rosario" con sede in contrada Cozzana n°337, acclarata al protocollo comunale in data 04 Settembre 2012, al numero 44364, con la quale chiede che venga emessa ordinanza che regoli la circolazione a senso unico di marcia, sulla strada comunale denominata Cozzana, al fine di evitare ingorghi e turbative alla circolazione stradale, in occasione della tradizionale sagra della porchetta, giunta alla 24^a edizione, che si svolgerà sabato 22 Settembre 2012 nella sede dell'associazione, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, come da programma;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del presidente dell'associazione, predisponendo, per la buona riuscita della manifestazione, la sistemazione della segnaletica mobile che indichi il momentaneo transito a senso unico, sulla strada comunale "Cozzana", per garantire e salvaguardare l'incolumità pubblica e la circolazione stradale, salvo la comunicazione all'Autorità di P.S. prevista ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. e dell'art. 15, 19 e 20 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazione, nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

L'istituzione temporanea del senso unico di marcia, sulla strada comunale denominata "Cozzana", nella direzione Bari/Brindisi, a partire dall'intersezione

con la S.P. n°114 Monopoli – Conversano (rif. civico n°324) e l'intersezione con la s.c. Cristo Cozzana (rif. civico n°348), dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del giorno 22 Settembre 2012.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale mobile, a cura degli organizzatori.

ITRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli **ORGANI DI POLIZIA**, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE

di questa Ordinanza:

❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;

e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:

- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Dalla Residenza Municipale, li

17 SET. 2012

M.llo T/A



Il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale

(Dott. Michele Magg. PALUMBO)